

0668832585

Procura Generale presso la Corte di Cassazione

R.G. n. 4755/2014

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti;

PREMESSO

che, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., proposto dall'Impresa individuale "La rosa dei venti" di Lelli Valeria Ernesta, si chiede accertare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che l'invocata declaratoria riguarda il giudizio pendente presso il Tribunale di Ravenna, instaurato dalla A.U.S.L. di Ravenna ai sensi dell'art. 658 c.p.c., intimando all'odierna ricorrente lo sfratto per morosità, e contestuale citazione per la convalida, relativamente all'esercizio di un bar all'interno della medesima Azienda;

che quest'ultima, alla quale è stata ritualmente notificata l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ha resistito con controricorso;

OSSERVA

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione appare infondata.

E' incontestato tra le parti che la ricorrente esercitasse il servizio di bar (e annesso ristoro) all'interno della struttura dell'A.U.S.L. di Ravenna in forza di un provvedimento di concessione a seguito di aggiudicazione definitiva, e successiva stipulazione del relativo contratto della durata di anni 6, con rinnovo tacito salvo disdetta.

A fine concessione, confidando probabilmente in un suo rinnovo, la concessionaria, attesa la pubblicazione dell'avviso di una nuova procedura di affidamento, ha impugnato quest'ultimo davanti al T.A.R., e, nella pendenza di tale giudizio, si è vista notificare l'intimazione di sfratto per morosità davanti al Tribunale ordinario.

Al riguardo, la ricorrente invoca quella giurisprudenza secondo cui, nell'ipotesi in cui una Azienda Unità Sanitaria Locale abbia affidato ad un privato la gestione del servizio di bar all'interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la P.A. e il medesimo privato, avendo ad oggetto un'attività da svolgersi all'interno di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera - come tale destinata a pubblico servizio e, quindi, rientrante tra i beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 830 c.c. - può trovare titolo solo in un atto concessorio - essendo, invece, irrilevante il *nomen iuris* che concretamente le parti hanno

0668832585

dato all'atto con il quale è avvenuto l'affidamento dei locali in questione - potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 6/12/1971 n. 1034, come novellato dall'art. 7 della legge 21/7/2000 n. 205 (v., di recente, Cass. S.U. nn. 5487/2014, 16951/2011; 15980/2011, 15381/2009).

Nel caso di specie, tuttavia, la relativa controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non ha per oggetto la concessione *de qua*, che ne costituisce soltanto un antecedente di fatto ormai esaurito (v. Cass. S.U. n. 17937/2008), tanto che il T.A.R. per l'Emilia Romagna, con la sentenza n. 149 del 7/2/2014, ha rigettato il ricorso dell'Impresa, evidenziando - tra l'altro - la legittimità della disdetta inviata alla "Rosa dei venti" con raccomandata in data 8/11/2012, in quanto "l'Amministrazione aveva chiaramente indicato che la fine del contratto era prevista per il 31/7/2013, con ciò manifestando che non era sua intenzione consentire l'operatività della proroga tacita prevista nel contratto".

Stando così le cose, accertata la cessazione definitiva del rapporto concessorio precedentemente alla notifica dello sfratto avvenuta il 31/12/2013, l'azione di rilascio dell'A.U.S.L. non coinvolge l'atto concessorio, basandosi solo sull'inadempimento contrattuale del privato consistente nella (non contestata) morosità; peraltro, la cognizione del giudice ordinario potrebbe trovare parimenti giustificazione alla luce della natura esclusivamente "patrimoniale" della controversia, atteso che, in materia di "canoni" (oltre che indennità ed altri corrispettivi), si rinviene un'ipotesi di sottrazione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a.

Per quanto fin qui esposto, relativamente alla causa di cui sopra, si ritiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

visto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, confermino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Roma, 8 ottobre 2014

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi li

8/10/2014



Assistente Giudiziario
Edi Di Stefano

Il sostituto procuratore generale

(Alberto Celeste)

L'AVVOCATO GENERALE

Umberto Agre

Roma, 15.10.2014